

Decreto 493 del 25 settembre 1995

Regolamento di attuazione delle direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delle temperature degli alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento ed al metodo di analisi per il controllo delle temperature

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto [legislativo 27 gennaio 1992, n. 110](#), concernente l'attuazione della [direttiva 89/108/CEE](#), in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana ed in particolare gli articoli 11, comma 2, e 12;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva della Commissione 92/1/ CEE sul controllo delle temperature degli alimenti surgelati e la [direttiva 92/2/CEE](#) sulle modalità di campionamento e il metodo di analisi per il controllo delle temperature;

Ritenuta la necessità di provvedere all'attuazione di dette direttive precisando i requisiti e le modalità per il riconoscimento degli strumenti di misurazione della temperatura nei mezzi di trasporto degli [alimenti surgelati](#);

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Sentito il ministro dei trasporti;

Vista la comunicazione fatta, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n.400/1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il presente regolamento:

Art. 1. - **Mezzi di trasporto**

1. I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati, devono essere muniti di:

a) protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall'art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 110, sugli alimenti surgelati;

b) apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata del trasporto, nonché a ristabilirle nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico e scarico;

c) un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura dell'aria interna.

2. I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di:

a) protezione coibente di cui al comma 1, lettera a);

b) generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell'aria in cui si trovano gli alimenti surgelati;

c) dispositivi di circolazione dell'aria o comunque sistemi idonei ad uniformare la temperatura interna.

3. Gli strumenti di misurazione di cui al comma 2, lettera b), sono approvati dalla competente autorità del Paese dove i mezzi di trasporto sono stati immatricolati, per i mezzi di trasporto immatricolati in Italia l'autorità competente è l'amministrazione metrica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che può avvalersi della documentazione prodotta dalle ditte interessate rilasciata da ente od organismo riconosciuto e rintracciabile.

4. I mezzi adibiti al trasporto di alimenti surgelati di cui ai commi 1 e 2 devono rispondere alle norme contenute nell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deperibili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti ([ATP](#)), ratificato con la legge 2 maggio 1977, n. 264, nonché alle disposizioni del decreto ministeriale 28 febbraio 1984 relativo ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata. La sigla di riconoscimento dei predetti mezzi o di un loro scomparto, da riscontrare sull'attestato internazionale o nazionale deve essere una delle seguenti:

a) FRC, FRF, RRC, per l'attestato internazionale;

b) FRC, FRF, RRC, CORRC, COFRC, COFRF per l'attestato nazionale.

5. Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere trasportati insieme agli alimenti surgelati a condizione che siano contenuti in involucri protettivi e che, al momento del carico, abbiano una temperatura non superiore a - 18° C.

6. Per distribuzione locale si intende il trasporto degli alimenti surgelati da un deposito ad un punto vendita o al consumatore finale effettuato con mezzi di trasporto aventi una portata utile non superiore a 7 tonnellate.

Art. 2.- Caratteristiche degli strumenti per la registrazione automatica della temperatura

1. Gli strumenti per la registrazione automatica della temperatura devono essere conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato 1 ed essere di tipo approvato da parte delle competenti autorità di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il posizionamento delle sonde termometriche deve essere effettuato in conformità all'allegato 2.
3. I valori di temperatura rilevati devono essere immediatamente disponibili e fornire dati operazionali sulle temperature dell'aria all'interno del veicolo, sufficienti per verificare se l'impianto frigorifero ed il sistema di distribuzione dell'aria della cassa funzionano in maniera adeguata.
4. Le registrazioni delle temperature, così ottenute, devono essere datate e conservate per almeno un anno dai destinatari degli alimenti surgelati.

Art. 3.- Banchi e armadi frigoriferi

1. L'apparecchiatura frigorifera dei punti vendita è costituita da banchi o da armadi chiusi, aventi cioè dispositivi di chiusura in materiale coibente incorporati ed inasportabili, ovvero da banchi o da armadi aperti, aventi cioè dei dispositivi di chiusura in materiale coibente non incorporati ed asportabili.
2. I dispositivi di chiusura asportabili, di cui al comma 1, devono essere impiegati obbligatoriamente durante la chiusura dell'esercizio, nel caso di disservizio delle apparecchiature frigorifere e nel caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica a qualsiasi causa imputabile.
3. Nei casi di disservizio o di interruzione dell'erogazione di energia elettrica, il responsabile dell'esercizio di vendita deve adottare le necessarie misure per assicurare il mantenimento delle temperature prescritte, evitando ogni operazione di immissione o prelievo degli alimenti surgelati e, nel caso di sospensione programmata dell'erogazione di energia elettrica, deve predisporre il funzionamento delle apparecchiature a regime massimo almeno due ore prima della sospensione.
4. Le disposizioni di obbligatoria chiusura di cui al comma 2 non si applicano nel caso di apparecchiature frigorifere il cui funzionamento risulti assicurato da energia elettrica erogata da fonti alternative.
5. I banchi espositori, se aperti, devono portare nell'interno una chiara indicazione della linea di massimo carico, che non deve essere superata dagli alimenti surgelati in essi contenuti ed essere muniti di un termometro facilmente visibile, che indichi la temperatura al punto di aerazione al livello della linea di carico massimo.
6. I banchi espositori chiusi e gli armadi frigoriferi devono essere dotati di un termometro, facilmente visibile, collocato sul frontale dell'apparecchio.
7. Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere introdotti insieme agli alimenti surgelati nelle apparecchiature frigorifere di cui al comma 1, a condizione che siano

contenuti in involucri protettivi e che, al momento dell'immissione, abbiano una temperatura non superiore a -18° C.

Art. 4.- Modalità di controllo e di campionamento

1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere controllata secondo le modalità indicate all'allegato 3.

2. Le modalità di campionamento per il controllo della temperatura degli alimenti surgelati sono riportate all'allegato 4.

3. Gli allegati possono essere modificati o integrati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per adeguarli a nuove tecnologie, a prescrizioni comunitarie e raccomandazioni dell'organizzazione internazionale di metrologia legale o a norme europee in materia di strumenti di misura.

Art. 5. - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente l'elenco degli alimenti surgelati;

b) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati;

c) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente i controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e le modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura;

d) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente la determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione degli alimenti;

e) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente le norme sul trasporto degli alimenti surgelati;

f) il decreto ministeriale 15 giugno 1971 concernente modifiche alla vigente disciplina degli alimenti surgelati.

Art. 6. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'installazione sui mezzi di trasporto degli strumenti per la registrazione automatica della temperatura deve essere effettuata entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 settembre 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLO'

Il Ministro della sanità
Guzzanti

Visto, il Guardasigilli: Mancuso

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1995